

ALLEGATO V
al Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
EXTRA-IMPIEGO E DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE**

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'art. 53, commi da 6 a 13, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., il presente allegato al *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco* disciplina criteri e modalità per lo svolgimento di attività extra-impiego del personale del Parco, escludendo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

2. L'allegato disciplina altresì criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche derivanti dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr., relativamente, tenendo conto delle responsabilità e delle competenze professionali connesse alle prestazioni da svolgere in ogni singola occasione.

3. Le prestazioni relative al precedente comma sono espletate prioritariamente dal personale degli Uffici competenti del Parco, derogando a ciò soltanto nei casi – sempre accertati e certificati dal responsabile del procedimento – di carenze qualitative e quantitative d'organico, o di difficoltà nel rispettare i termini di programmazione dei lavori, o di complessità e/o rilevanza progettuale, oppure nella necessità di ricercare una pluralità di competenze.

Art. 2
Incompatibilità

1. I dipendenti dell'Ente Parco non possono esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere impieghi alle dipendenze dei privati, enti pubblici o incarichi professionali retribuiti.

2. I dipendenti non possono assumere cariche in società, eccezion fatta per le società cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché per le società sportive, ricreative e culturali, per quelle a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, purché non in contrasto con le finalità istitutive del Parco.

3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui al successivo art. 4.

Art. 3
Attività compatibili

1. Ai dipendenti sono consentite le attività saltuarie che, a norma dell'art. 21 della Costituzione, concretano la libera manifestazione del proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, ancorché comportino un compenso. Sono in particolare consentite, senza autorizzazione preventiva, le attività saltuarie che determinano o meno compensi derivanti da:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate e comunque gli

- incarichi gratuiti presso le pubbliche amministrazioni;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa, in comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

2. Le attività di cui al precedente comma sono sempre svolte al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro e non devono comportare una distrazione delle energie del dipendente rispetto al normale contributo lavorativo. Tali attività sono altresì soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio direttivo se assumono un carattere non saltuario, ovverosia presentino ricorrenza, periodicità e continuità nel tempo.

Art. 4

Attività extra-impiego

1. Nei limiti e alle condizioni di cui ai punti seguenti, l'Ente Parco può:

- a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto del Parco stesso, non compresi nei compiti d'ufficio;
- b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, se conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, prioritariamente nella forma di contratto o convenzione di cui all'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) autorizzare il dipendente ad assumere cariche in società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, purché tali società non abbiano una rilevante dimensione economica;
- d) autorizzare il dipendente ad assumere cariche in società cooperative ed in organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché in società sportive, ricreative e culturali, in relazione alla non rilevante dimensione economica delle stesse e alla condizione statutaria del reinvestimento intero degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.

2. Tutti gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono autorizzabili se caratterizzati da occasionalità, limitatezza nel tempo, compatibilità con le finalità del Parco e purché non comportino una distrazione delle energie del dipendente rispetto al normale contributo lavorativo. Tali incarichi sono espletati esclusivamente al di fuori o in aggiunta all'orario di servizio e di lavoro.

3. Il Consiglio direttivo individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui al comma 1, lettera c) e d) del presente punto.

4. I contratti, gli accordi e le convenzioni, con soggetti pubblici o privati, stipulati ai sensi dell'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedono un compenso per il dipendente o per i dipendenti autorizzati pari complessivamente all'80% dell'importo netto fatturato dall'Ente Parco per la medesima prestazione, deducendo, dalla cifra risultante, i costi eventuali per spese sostenute dall'ente stesso. La somma residua del 20% sull'importo netto costituisce per metà economia di bilancio e per l'altra metà è destinata a risorsa ordinaria del trattamento accessorio del personale, dirigenti compresi. Soltanto i contratti, gli accordi e le convenzioni di cui al presente comma consentono l'utilizzo di locali, mobili, mezzi ed attrezzature di proprietà del Parco.

Art. 5

Incentivi per funzioni tecniche

1. Il fondo di risorse finanziarie previsto dall'art. 113, comma 2, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. – quale incentivo per funzioni tecniche connesse a lavori, servizi e forniture – viene ripartito tra i dipendenti dell'Ente Parco effettivamente impegnati nelle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di

collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. La ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche è stabilita – per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura – sulla base del presente allegato al *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, avendo come beneficiari esclusivi il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma, nonché i loro collaboratori.

3. Fino alla definizione dell'accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa, continuano ad applicarsi le modalità e i criteri di cui all'art. 5, commi 3 e 4 dell'allegato V al *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr., per quanto applicabili.

Art. 6

Autorizzazioni e compensi

1. Le attività di cui ai precedenti articoli, sono autorizzate mediante:
 - a) deliberazione autorizzativa del Consiglio direttivo, nei casi previsti:
 - dal comma 2 dell'art. 3;
 - dal comma 1, lettera a), dell'art. 4;
 - dal comma 1, lettera b) dell'art. 4, se incarichi disciplinati in forma diversa dal contratto e convenzione di cui all'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b) determinazione autorizzativa del Direttore, nei casi previsti:
 - dal comma 1, lettera b) dell'art. 4, limitatamente ai contratti e convenzioni di cui all'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
 - dal comma 1, lettera c) dell'art. 4;
 - dal comma 1, lettera d) dell'art. 4;
 - c) determinazione del Coordinatori degli Uffici competenti, individuante i dipendenti interessati, nei casi previsti dall'art. 5;

Art. 7

Incarichi conferiti dal Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco adotta gli atti di competenza, come indicati all'art. 6, avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilità dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi:

- a) natura e durata dell'incarico;
- b) tempi e modi di espletamento;
- c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
- d) connessione con le competenze del Parco e con i compiti del dipendente;
- e) intervento finanziario del Parco;
- f) inesistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalità e garantendo, in attuazione dei principi di rotazione, pari opportunità e competenza professionale, sia per titoli posseduti che per attività svolta. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilità degli elementi di cui al comma 1 con il regolare svolgimento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto del Parco.

Art. 8

Atti di autorizzazione

1. L'assunzione degli incarichi di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 4, ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal Consiglio direttivo o dal Direttore – nei casi distinti dall'art. 6, comma 1 – con specifica determinazione o deliberazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. La relativa domanda è formulata dagli enti pubblici e dai privati interessati e trasmessa al Parco. La domanda può essere formulata dallo stesso dipendente ed è corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione indicati all'art. 7, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilità.

3. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilità con il regolare espletamento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto del Parco. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del precedente art. 7, verificando pure il rispetto di quanto stabilito all'art. 4, comma 6.

4. È fatto divieto autorizzare i dipendenti ad assumere incarichi presso privati che hanno avuto rapporti economici o autorizzativi con il Parco.

Art. 9

Anagrafe delle prestazioni

1. L'U.O. "Affari contabili e personale" è responsabile dell'aggiornamento tempestivo delle pagine web della sezione "amministrazione trasparente", relative agli incarichi conferiti ai dipendenti dell'Ente Parco.

2. Il dipendente interessato deve documentare tempestivamente l'entità dei compensi effettivamente percepiti da soggetti esterni, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione.

Art. 10

Decadenza

1. Il dipendente che assuma un incarico extra-impiego in violazione delle norme del presente allegato è dichiarato decaduto dall'impiego se la situazione di incompatibilità non cessa entro il termine indicato in apposita diffida. Il compenso dovuto per le prestazioni svolte in esecuzione di un incarico assunto in violazione delle disposizioni qui contenute è versato dall'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto delle entrate del bilancio del Parco. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disciplinari.